

# ACCADEMIA ITALIANA OPTOMETRISTI CONTATTOLOGI -A.I.O.C.-

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

## STATUTO

### Articolo 1

É costituita l'associazione "ACCADEMIA ITALIANA OPTOMETRISTI CONTATTOLOGI -A.I.O.C. Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale;" più brevemente "ACCADEMIA ITALIANA OPTOMETRISTI CONTATTOLOGI -A.I.O.C. ONLUS". L'associazione usa nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale" o l'acronimo ONLUS";

### Articolo 2

La A.I.O.C. Organizzazione non Lucrativa di utilità Sociale si propone come scopo quello della solidarietà sociale così come definito dal secondo comma dell'articolo 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, volto ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, o familiari, in particolare l'attività dell'associazione e' quella dell'assistenza sanitaria così come previsto dall'art. 10 lettera a) della norma sopra citata. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori indicati dalla normativa, non sono rese nei confronti di soci, associati e partecipanti m, dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed in particolare:

- promuovere incontri, congressi, e riunioni al fine di contribuire allo sviluppo

culturale della tecnica contattologica, dare vita a pubblicazioni di contenuto scientifico ed informativo circa l'aggiornamento e la diffusione della contattologia e dell'optometria in campo nazionale ed internazionale, e svolgere ogni altra attività per la tutela ed il progresso tecnico e scientifico dell'ottica, intesa quale scienza della visione;

- tutelare l'attività degli ottici, contattologi e degli optometristi, sia nel rapporto fra associati, che in eventuali contrasti fra gli associati e gli ottici, gli oculisti e le industrie;

- dirimere ogni controversia fra gli associati o fra gli associati e i terzi;

- potenziare la professionalità tecnica e scientifica degli ottici-contattologi e degli optometristi;

- svolgere ogni e qualsiasi altra attività direttamente o indirettamente necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali anche di natura mobiliare, immobiliare o finanziaria. E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione non sia imposta dalla legge o effettuata a favore di altre ONLUS che facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli stessi utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali. La società non potrà inoltre svolgere attività connotata dalle caratteristiche delle organizzazioni sindacali e di categoria.

### Articolo 3

L'A.I.O.C. è apolitica e apartitica e data la sua natura non esercita alcuna attività che comporti lucro.

#### Articolo 4

La A.I.O.C. ha la sua sede in Firenze, via Dello Steccuto, n.4.

L'associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, sedi secondarie o amministrative in qualsiasi altra località, in Italia e all'estero.

#### Articolo 5

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### Articolo 6

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

#### Articolo 7

I Soci della A.I.O.C. si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci onorari
- b) Soci effettivi

Quest'ultimi sono suddivisi a loro volta in:

- contattologi
- optometristi
- Studenti e professionisti della scienza della visione

#### Articolo 8

Sono Soci onorari tutti coloro che il Consiglio direttivo della A.I.O.C. chiamerà a far parte della Associazione in quanto forniti di meriti eccezionali o perché hanno portato validi contributi scientifici in materia di ottica, contattologia od optometria, sia in Italia che all'estero e che accettino di far parte dell'Accademia.

I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e potranno partecipare alle assemblee con diritto di parola ma non di voto.

## Articolo 9

- Sono Soci effettivi tutti coloro che, maggiorenni, richiederanno l'iscrizione all'Associazione obbligandosi al pagamento della relativa quota e che saranno ammessi con regolare delibera del Consiglio direttivo, che determinerà la categoria alla quale verrà assegnato il richiedente.

La domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da un Socio presentatore, il quale rimane responsabile dei precedenti morali del richiedente l'iscrizione. Il rapporto associativo e le sue modalità anche nei confronti di eventuali soci sostenitori, sono regolate da una disciplina uniforme volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per approvazione delle modifiche dello statuto, del regolamento interno e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.lgs 460/97 lettera (h").

## Articolo 10

I richiedenti l'ammissione a Socio dovranno dimostrare, in quanto in possesso della licenza di abilitazione quali ottici, una specifica competenza in contattologia o in optometria.

In caso di reiezione della domanda da parte del Consiglio direttivo, l'interessato potrà, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, ricorrere alla Assemblea dell'Associazione che delibera inappellabilmente.

## Articolo 11

Ogni Socio ha il dovere:

a) di osservare lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni del Consiglio direttivo;

- b) di pagare le quote stabilite;
- c) di cooperare al fine di ottenere il riconoscimento legale ed il potenziamento delle professioni di ottico-contattologo ed optometrista.

#### Articolo 12

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni
- b) per provvedimenti disciplinari da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo;
- c) per morosità;
- d) per morte.

#### Articolo 13

La A.I.O.C. esplica le sue funzioni per mezzo dei suoi organi.

Sono organi ordinari della A.I.O.C.:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Collegio sindacale.

#### Articolo 14

L'assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo:

- A) obbligatoriamente una volta all'anno entro e non oltre il 30 Giugno, per l'approvazione del bilancio e della relazione morale e amministrativa;
- B) ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno;
- C) quando debba farsi luogo al rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria ha luogo:

- A) ogni qualvolta vi siano da trattare argomenti concernenti modifiche statu-

tarie, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del o dei liquidatori;

B) quando ne sia fatta richiesta per iscritto dalla metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e nella richiesta siano elencati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

#### Articolo 15

La convocazione dei Soci per l'assemblea ordinaria sarà fatta a mezzo di lettera semplice inviata ai Soci non meno di otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

La convocazione dei Soci per l'assemblea straordinaria sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata spedita ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione, che dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea in prima convocazione, ed eventualmente il giorno il luogo e l'ora in seconda convocazione, dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, e copia dell'avviso di convocazione dovrà essere affissa entro gli stessi termini presso la sede sociale.

#### Articolo 16

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di tanti Soci che rappresentino la metà più uno di quelli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

#### Articolo 17

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera con voto favorevole di tanti Soci che costituiscono la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Nel solo caso di deliberazioni concernenti lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione o di modifiche statutarie concernenti la sede, la durata, gli scopi e l'oggetto sociale, le deliberazioni stesse dovranno essere prese con voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti o rappresentati; in caso di scioglimento per qualunque causa vi e' l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre ONLUS o organizzazioni con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 662/96 salvo diversa destinazione imposta dalla legge."

#### Articolo 18

Le Assemblee vengono aperte dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, che procede a fare eleggere l'ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.

Quando vi sia l'intervento del Notaio non si fa luogo alla elezione del Segretario dell'Assemblea.

#### Articolo 19

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio che non sia amministratore o sindaco dell'Associazione, ma nessun Socio può essere portatore di più di tre deleghe.

#### Articolo 20

Le votazioni in Assemblea avverranno per alzata di mano o per appello nominale a insindacabile scelta del Presidente.

#### Articolo 21

Le deliberazioni sociali prese in violazioni dello Statuto o della Legge potranno essere impugnate avanti al Collegio sindacale su istanza del Socio assente o dissenziente. L'istanza di annullamento dovrà essere presentata, a pena di

decadenza, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, o della presa di conoscenza della stessa, se assente.

In tal caso il Collegio sindacale funzionerà, quando le materie e gli stessi argomenti lo consentano, quale arbitro amichevole compositore senza alcuna formalità di procedura salvo il principio del contraddittorio.

La decisione del Collegio sindacale è impugnabile avanti l'autorità giudiziaria esclusivamente per motivi di legittimità.

#### Articolo 22

Il consiglio direttivo dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed ha durata triennale, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

#### Articolo 23

Il Consiglio Direttivo dell'associazione è composto da sette a quindici componenti fra cui il Presidente, un Vice Presidente, un segretario, un sotto segretario e un Tesoriere: le funzioni di Segretario e Tesoriere potranno essere svolte dalla stessa persona; il numero dei componenti dovrà essere determinato dall'assemblea prima dell'elezione del Consiglio.

#### Articolo 24

Spetta al Presidente il potere di nominare all'interno o all'esterno del Consiglio i responsabili dei vari settori, o delle eventuali Commissioni scientifiche.

#### Articolo 25

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno mensilmente per controllare l'andamento e l'attività dell'Associazione.

E' fatto obbligo al Consiglio direttivo redigere per ogni riunione il relativo verbale.

Il Consigliere che, senza giustificati motivi, non partecipi a quattro riunioni



consecutive è dichiarato decaduto dalla carica, con delibera del Consiglio immediatamente esecutiva e inappellabile.

#### Articolo 26

All'interno del Consiglio direttivo ogni membro ha diritto di voto.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Articolo 27

Sono di competenza del Consiglio direttivo:

- a) la realizzazione del programma di attività presentato ed approvato dall'Assemblea dei Soci;
- b) l'amministrazione del patrimonio della A.I.O.C.;
- c) la determinazione dell'ammontare delle quote sociali;
- d) l'adozione di tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a realizzare gli scopi sociali.

#### Articolo 28

Il Collegio sindacale è composto da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, scelti anche tra i Soci.

#### Articolo 29

Il Collegio sindacale è eletto dall'Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

#### Articolo 30

Il Collegio sindacale provvede al controllo della gestione amministrativa, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto; viene invitato a partecipare in conseguenza a tutte le riunioni del Consiglio direttivo; presenta la sua relazione sul bilancio e sul rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo, svolge le funzioni di collegio arbitrale quale attribuitegli dal

precedente Art.21.

#### Articolo 31

Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ad ogni effetto di legge, e allo stesso è conferita la firma sociale.

Il medesimo convoca il Consiglio direttivo, ne presiede l'adunanza, ne esegue le deliberazioni, dichiara aperta l'Assemblea.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

#### Articolo 32

Le cariche sociali sono gratuite.

Spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione da parte di Amministratori o Sindaci.

#### Articolo 33

Per disciplinare l'attività sociale, il Consiglio direttivo potrà sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un regolamento interno le cui norme non potranno comunque essere in contrasto con quelle di legge e del presente statuto.

#### Articolo 34

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa pieno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to Daniele Guidi Stefano Giuseppe

F.to Anna Putortì Notaio

